IL DATORE DI LAVORO DEVE ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO DEL DIPENDENTE, TANTO NEL CASO DI OMISSIONE DI MISURE PROTETTIVE QUANTO NEL CASO DI MANCATA VIGILANZA SUL LORO RISPETTO (CASS. CIV., SEZ. LAV., 24.09.2025 N. 26021)

scritto da goal | 30 Dicembre 2025



di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 26021 del 9.07.2025, pubblicata il 24.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio, già evidenziato in precedenti decisioni, in base al quale, in materia di sicurezza del lavoro, l'imprenditore è da ritenersi responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive (comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo) sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano, in concreto, osservate.

Nell'occasione, la Suprema Corte ha, quindi, puntualizzato

che, in caso di mancata adozione delle misure di protezione e/o in caso di omessa vigilanza, l'eventuale condotta colposa del prestatore di lavoro non può avere alcun effetto esimente e non può rilevare ai fini del concorso di colpa.

La pronunzia in commento trae origine da un caso nel quale un dipendente aveva promosso un'azione di risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro al fine di vedersi riconoscere il ristoro dei danni patiti a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli allorché, mentre tagliava un tondino di ferro, era stato colpito all'occhio sinistro da un pezzo di ferro, in tal modo riportando una gravissima lesione (iperemia e lesione corneale occhio sinistro).

Prendendo spunto da tale fattispecie, la Suprema Corte ha, anzitutto, rilevato che la norma fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro – ossia, l'art. 2087 c.c. – fonda una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, con la conseguenza che, sul piano della ripartizione dell'onere della prova, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di dimostrare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e che egli ha riportato conseguenze pregiudizievoli per il suo stato di salute, ma non ha l'onere di dimostrare anche l'inadempimento del datore di lavoro e può, in relazione a tale ultimo profilo, limitarsi a una puntuale allegazione descrittiva.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha rilevato che, nel caso di specie, il lavoratore aveva puntualmente allegato l'inadempimento datoriale, nei termini descritti, e che, dunque, una volta assolto a tale onere, gravava sul datore di lavoro l'obbligo di provare di avere adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, nella misura che deriva dalla declinazione che tale obbligo assume oggi nel nostro ordinamento, in base a tutte le misure e cautele costituenti il sistema protettivo della sicurezza ex art.18 del d.lgs. n.81/2008 (c.d. T.U. per la sicurezza) ed ex art. 2087 c.c.

Più in particolare – secondo la pronunzia in commento – il datore di lavoro, a fronte di una allegazione puntuale e circostanziata del dipendente infortunato che illustri l'inadempimento datoriale, deve dimostrare di avere rispettato tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto: e, in quest'ottica, più in particolare, deve provare di avere compilato con puntualità il documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) e di avere osservato scrupolosamente gli obblighi fondamentali in materia di sicurezza del lavoro, quali, ad esempio, l'obbligo di definire una efficiente organizzazione dell'apparato di sicurezza e l'obbligo di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori.

Secondo la pronunzia in commento, infatti, il datore di lavoro rimane responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo e/o per la mancata vigilanza sull'uso degli stessi dispositivi di protezione.

Alla luce di tali principi, dunque, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore infortunato, ha enunciato il principio di diritto sopra indicato, in tal modo evidenziando la centralità e la rilevanza della sicurezza del lavoro nel nostro ordinamento giuslavoristico.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio
(studiolegale@daverioflorio.com)